

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 7

Adunanza 8 settembre 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO – 2^a VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 142 – 32700/2009

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala Riunioni del Palazzo della Provincia di C.so Inghilterra 7/9, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Villar Focchiardo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 27-7782 del 17/12/2007;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 36 del 30/07/2009, il Progetto Preliminare della 2^a Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 07/08/2009 (*Prat. n. 100/2009*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 1.767 abitanti nel 1971, 1.976 abitanti nel 1981, 2.009 abitanti nel 1991 e 2.037 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in costante incremento;
- ⇒ superficie territoriale di 2.573 ettari, così ripartiti: 418 di pianura (pari a circa il 16% del territorio comunale) e 2.155 di montagna (pari a circa il 84% del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 362 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 14% del territorio comunale), 519 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20° e 1.693 ettari con pendenze superiori ai 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenzia che 1.806 ettari sono ricoperti da "Aree boscate" (pari a circa il 70% del territorio comunale). L'Assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte informa che

parte del territorio comunale è interessato dalla “Zona D.O.C. della Valsusa” e che esiste una produzione tipica di “castanicoltura”;

- ≡ sistema produttivo: è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva marginale del “Bacino della Valle di Susa”;
- ≡ risulta compreso nel *Circondario di Susa*, sub-ambito “Area Susa-Avigliana”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- ≡ insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ≡ appartiene alla Comunità Montana della “Bassa Valle di Susa e Val Cenischia” con altri venticinque comuni: Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Almese, Avigliana, Caselette, Rubiana, Sant'Ambrogio di Torino, Villar Dora e Buttigliera Alta;
- ≡ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada A32 Torino – Bardonecchia, dalla ex Strada Statale n. 24 del Monginevro (dismessa dall'A.N.A.S. nell'ottobre 2001 e ora di competenza Provinciale), dalla Strada Regionale n. 25 e dalle Strade Provinciali n. 201 e 202 ;
 - è interessato da ipotesi di tracciati di linee ferroviarie ad Alta Capacità nel tratto Torino-Lione;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Dora Riparia e dal Torrente Gravio, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - rispetto al corso del Fiume Dora Riparia, il “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B, e C di 144 ettari di territorio comunale, nonché la previsione di un “Limite di Progetto” tra fascia B e fascia C della lunghezza di circa 1.600 metri;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Chiapinetto, Rio Molesecco, Torrente Buggia e Canale dell'Alberile;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 37 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni, 424 ettari interessati da frane quiescenti areali e una deformazione gravitativa profonda;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in “classe 2” dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;
- ≡ tutela ambientale:
 - una porzione del territorio comunale di 838 ettari appartiene all'Area Protetta Regionale istituita con L.R. 30/05/1980, n. 60 “Parco naturale Orsiera Rocciavrè” e dal Biotopo Comunitario – Direttiva 92/43 CEE “HABITAT” BC 10006 “Orsiera Rocciavrè”;
 - l'osservatorio sulle Politiche Territoriali degli Enti Locali evidenzia un'ulteriore previsione di aree di pregio da PRG corrispondente a 287 ettari di superficie, e la presenza di un “Elettrodotta: tracciato linea alta tensione” per una lunghezza di 1 Km;

- fa parte dell'ambito di approfondimento per il quale la Regione Piemonte si è riservata la competenza di dettare una specifica disciplina con apposito Piano Territoriale; ciò ai sensi dell'art. 39, comma 4, lettera b), del Piano Territoriale Regionale; (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della 2^a Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 36 del 30/07/2009 di adozione, finalizzati ad apportare alcune modifiche Cartografiche e Normative sul Piano vigente;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- Cartografiche:
 - *"Ampliamento dell'area di interesse generale denominata F2....."*
 - *Correzione della perimetrazione dell'area di cava localizzata a nord-ovest dell'edificio con lo stralcio di alcuni terreni non di proprietà.....*
 - *Correzione di errore materiale nella perimetrazione dell'area Rbm1 in Località Prainera con lo stralcio del mappale al F. 9, n. 322.....*
 - *Stralcio di area Rbm1, mappale al F.6, n. 636, poiché già edificata.....*
 - *Correzione di errore materiale nella perimetrazione dell'area di interesse generale F1, Parco dell'Orsiera....*
 - *Cambio di destinazione di terreno individuato nel P.R.G.C. Vigente come Servizi in progetto a Servizi esistenti a seguito di acquisizione da parte del Comune con convenzione e realizzazione fabbricato polivalente...." (Cfr. Relazione).*
- Normative
 - *"Art. 15, c. 4°: sono state precisate le modalità di calcolo della volumetria esistente per la determinazione della superficie dei bassi fabbricati.*
 - *Art. 22/1, c. 10°: è stata prevista la possibilità di realizzare fabbricati, oltre che in muratura, anche con struttura in legno o metallica rivestita in legno; comma 12°: riduzione da una giornata piemontese (mq 3.810) a mq 1.000, dell'estensione del terreno a cui i bassi fabbricati devono essere pertinenziali; si introduce inoltre la possibilità di realizzare nelle aree Aa "paddock" di limitata entità per il ricovero di animali.*
 - *Art. 22/7, c.2°, aree Rbm: è stata introdotta la possibilità di monetizzare tutta la superficie da dismettere a servizi e di intervenire con intervento diretto anche in lotti superiori a mq 1.000, secondo alcune condizioni.*
 - *Art. 22/11 e 22/12 relativi alle zone produttive Pb e Pc: è stata introdotta la possibilità di realizzare strutture accessorie da adibire a deposito senza l'obbligo di dismissione o assoggettamento di aree a servizi come previsto per ristrutturazioni e ampliamenti.*
 - *Art. 22/18, c. 2°: è stata introdotta la possibilità di realizzare nell'area F2 (area Roulottes) strutture per attività ludico-sportive." (cfr. Relazione)*

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 21/09/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 18/08/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della 2^a Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Villar Focchiardo, adottato con deliberazione del C.C. n. 36 del 30/07/2009, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Villar Focchiardo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta